

L'art. 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., dopo aver previsto al comma 1 l'istituzione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ne ha precisato puntualmente i compiti al successivo comma 4. Dall'attento esame di tali compiti non si evince che l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici sia dotata di poteri di supremazia gerarchica nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici, statali o locali, così da poter ipotizzare un potere di annullamento per vizi di legittimità dei provvedimenti da queste adottati in tema di affidamento di lavori pubblici. A conforto di tale assunto è significativa la disposizione contenuta nel comma 9 del citato art. 4, ai sensi del quale, qualora, a seguito dell'esercizio dei poteri ispettivi o di verifica, l'Autorità accerti l'esistenza di irregolarità, essa è tenuta a trasmettere gli atti ed i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarità hanno rilevanza penale, agli organi giurisdizionali competenti; nel caso di pregiudizio per il pubblico erario, gli atti ed i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla procura generale della Corte dei Conti. In altri termini, l'Autorità di vigilanza ha il compito di assicurare il corretto esercizio della funzione pubblica in materia di lavori pubblici e non già quello, più specifico di verificare che l'attività posta in essere dalle stazioni appaltanti sia coerente e rispettosa della disciplina positiva stabilita dal legislatore. Ciò in concordanza con la stessa ricostruzione dogmatica del concetto di vigilanza, che implica un rapporto organizzatorio diverso e più tenue del rapporto gerarchico e che deve essere inteso come potere strumentale al corretto esercizio della funzione in quella determinata materia stabilita dalla legge e non è caratterizzata dal controllo su di un'attività amministrativa già svolta, ponendosi piuttosto come indirizzo all'attività da svolgersi. Laddove l'Autorità, avendo riscontrato a seguito dell'esercizio dei suoi poteri ispettivi l'esistenza di alcune irregolarità nell'affidamento diretto di alcuni incarichi di progettazione di lavori pubblici, si è limitata a segnalare la circostanza all'amministrazione appaltante, senza annullare (non avendone il potere) i relativi atti, ma sollecitando eventualmente l'esercizio dei poteri di autotutela (attraverso l'invito rivolto al Comune "a mettere in atto le conseguenti azioni tese a garantire la conformità della procedura in oggetto alle disposizioni di legge e di comunicarle tempestivamente") l'autonomia dell'ente locale è pienamente rispettata. Con tale invito, infatti, non è stato imposto al Comune alcun comportamento o attività necessitata, ben potendo l'amministrazione comunale, del tutto correttamente ed in piena conformità ai principi delineati dall'art. 97 della Costituzione, esporre in un apposito atto deliberativo, le particolari ragioni che giustificano il proprio comportamento e che fondano la legittimità degli atti oggetto di rilievo, senza nemmeno dover necessariamente procedere al loro ritiro nell'esercizio del potere di autotutela (che, tra l'altro, deve a sua volta fondarsi, com'è noto, sulla puntuale individuazione di uno specifico interesse pubblico, concreto ed attuale, non necessariamente consistente nel mero ripristino della legalità violata).